



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI REGGIO nell'EMILIA  
DECRETO N. 11/2020

MISURE ORGANIZZATIVE STRAORDINARIE E URGENTI PER IL  
CONTENIMENTO DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA  
COVID-19 -fase 2 -dal 12 maggio al 31 luglio 2020

Procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e per i quali può essere decretata l'urgenza ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte D.L n. 18/2020 conv. in L. n. n. 27 del 24.4.2020 - modif. dal D.L. n. 28/2020 in vigore dal 0.105.2020

Visto il proprio decreto n. 10 in data 12 maggio 2020 col quale, per il periodo dal 12 maggio fino al 31 luglio 2020, nelle udienze programmate, è stata disposta la trattazione dei soli ricorsi nei quali non è stata presentata istanza di pubblica udienza e quelli nei quali la parte rinunci alla discussione in pubblica udienza, nonché la discussione dei ricorsi da trattare in camera di consiglio ai sensi articolo 33 del decreto legislativo numero 546 del 1992 senza la presenza dei difensori delle parti, mediante scambio o deposito in via telematica di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento della Commissione; prevedendo il rinvio dei ricorsi fissati in pubblica udienza, in mancanza di rinuncia espressa la pubblica discussione, a una data successiva al 31 luglio 2020;

- rilevato che nel periodo in esame sono state fissate udienze in camera di consiglio "partecipate", ai sensi articolo 47 del decreto legislativo numero 546 citato, per la discussione delle istanze di sospensione dell'atto impugnato;

- che col decreto in data 18 marzo 2020 erano stati esclusi dal rinvio d'ufficio i ricorsi *la cui ritardata trattazione produce grave pregiudizio alle parti e per i quali può essere decretata l'urgenza con provvedimento non impugnabile previa trasmissione di nuove istanze che illustri le ragioni di urgenza che impongono una trattazione anticipata;*

- che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con le Linee guida adottate l'11 maggio scorso, ha invitato i Presidenti "...a valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al danno specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento;

*fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, siano le parti a richiederlo. I procedimenti cautelari dovrebbero essere considerati urgenti qualora la parte lo richieda...";*

- ritenuto che detta disposizione debba essere applicata per il periodo fino al 31 luglio 2020, anche al fine di limitare l'accesso in Commissione dei giudici per lo svolgimento della loro attività;

-ad integrazione del decreto n. 10 emesso in data 12 maggio 2020 (e parziale modifica del decreto n. 8 in data 21 aprile 2020 -punto 1)

#### PQM

Il Presidente della Commissione,

1. **DISPONE il rinvio d'ufficio a nuovo ruolo**, delle udienze in camera di consiglio "partecipata" di cui all'art. 47 Dlgs cit, fissate fino al 31 luglio 2020;

2. **AVVERTE** che, nei procedimenti *la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*, è onere di queste ultime trasmettere a mezzo PEC apposita istanza di trattazione, illustrando le ragioni dell'urgenza, al fine di consentire al Presidente della Commissione (o suo delegato) di decretarne l'urgenza.

3. **MANDA** alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto:

- ai componenti della CTP le
- alle parti che hanno già ricevuto l'avviso di trattazione ex art 47 Dlgs cit per le udienze fino al 31.07.2020;
- alla CTR per l'Emilia—Romagna
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
- agli ordini professionali.

Reggio Emilia, 14 maggio 2020

Il Presidente della Commissione  
Dr. Alberto PEDERIALI